

**“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 16

**OGGETTO: Programmazione triennale in materia di personale -
Ricognizione - Integrazione**

L'anno **duemilasedici** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore **19.40** in Venasca, nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	DOVETTA Silvano	Presidente	X	
2	RINAUDO Milva	Vice Presidente	X	
3	BERGIA Claudia(Commissario Prefettizio)	Assessore		X
4	FINA Giovanni	Assessore	X	
5	SAROGLIA Maurizio Enrico	Assessore		X
<i>Totale</i>			<i>3</i>	<i>2</i>

E pertanto il numero è legale.

Con l'avvalimento per questa seduta del Segretario del Comune di Brossasco **PARA Monica**.

Il Sig. **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA

Premesso che :

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”;
- l'articolo 91, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce che “ Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs 267/2000 in forza del quale “Gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari (...)”;

Atteso che, con atto 14 gennaio 2014, veniva costituita tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala e Venasca l'Unione Montana Valle Varaita, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014 e successivamente ripubblicato in data 24/12/2014 al n. 52;

Preso atto che, con DGR 18 novembre 2014, n. 1-568, nell'adottare il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, veniva sancita, tra le altre, la istituzione dell'Unione Montana Valle Varaita che, conseguentemente, dal gennaio 2015, ha iniziato ad operare concretamente;

Considerato che l'Unione opera lungo due principali filoni di attività: esercizio associato di funzioni comunali attribuite dai Comuni ed esercizio delle “funzioni montane” in subentro alla Comunità Montana in fase di scioglimento;

Atteso che, come stabilito con deliberazione consiliare n. 29 del 29/09/2015 , dal 1° di ottobre 2015 sono transitati all'Unione - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 – parte dei dipendenti della Comunità Montana Valli del Monviso (come da proposta del Commissario della medesima);

Richiamate:

- la propria precedente deliberazione n. 6 del 16/07/2015, con la quale veniva approvata, tra l'altro, la dotazione organica iniziale della Unione Montana Valle Varaita;
- la propria deliberazione n. 1 del 21/01/2016 con la quale si prendeva atto del trasferimento nei ruoli dell'Unione Montana per mobilità volontaria ex art. 18 L.R. 11/2012 del dipendente sig. Marchetti Paolo dalla Comunità Montana Valli del Monviso;

Atteso che aderivano successivamente all'Unione Montana Valle Varaita anche i Comuni di Rossana, Piasco, Sampeyre con conseguente modifica statutaria;

Considerato che:

- con precedente delibera della Giunta n. 23 del 29.12.2015, costituente ricognizione delle eccedenze e soprannumeri, si è individuato il seguente profilo professionale come eccedentario:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO
Dirigente	Direttore – Segretario	1

- peraltro ove venisse mantenuta l'attuale disposizione legislativa che prevede il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali comunali in capo all'Unione Montana dal 01.01.2017, genererebbe un carico di lavoro notevole nei diversi settori di operatività dell'Ente soprattutto quello tecnico, chiamato in causa anche dalla partecipazione a bandi comunitari;
- ciò avrebbe quale conseguenza la necessità di dotare l'Ente di una figura professionale in grado di porsi quale coordinatore fra le varie aree e di gestire delle attività;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 28 del 29.12.2015, con la quale si è provveduto all'istituzione del profilo di "dirigente" a tempo pieno indeterminato; tale deliberazione costituisce anche programmazione di personale per il triennio 2016-2018; essa prevede altresì la presenza del posto vacante di istruttore area finanziaria (categoria C) e del posto vacante di funzionario area tecnica (categoria D3);

Ricordato che con deliberazioni nn. 58, 59, 60 in data 22 settembre 2016 (da intendersi anche costituenti integrazione alla programmazione di personale), si prendeva atto che da alcuni giorni era cessato dal servizio il direttore-segretario, per collocamento a riposo (a seguito della dichiarazione di eccedenza sopra citata), e occorrendo disporre un assetto organizzativo provvisorio per consentire il disbrigo delle attività ordinarie e l'assunzione di atti amministrativi, non essendovi, per quanto a conoscenza (incontro con Direttore-segretario collocato a riposo, in data 19 settembre), posizioni organizzative presso l'ente, si disponeva l'avvalimento di soggetti esterni, e precisamente:

- funzionario tecnico (avvalimento di personale dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo);
- funzionario amministrativo-contabile (avvalimento extra orario di personale di altro Comune)

con attribuzioni di posizione organizzativa e responsabilità di servizio, e contestuale creazione di posizione organizzativa in ambito generale, nonché di posizione organizzativa in ambito amministrativo contabile o amministrativa

- altro personale in somministrazione;

Le deliberazioni predette, nn. 59 e 60, subordinavano peraltro l'attuazione al rispetto delle disposizioni in materia di spesa del personale (e di compatibilità economico finanziaria);

Ricordato che con deliberazione di Giunta n. 65 del 6.10.2016, si disponeva di proseguire l'avvalimento del Comune di Melle a favore dell'Unione montana Valle Varaita, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, per le finalità in premessa indicate, prendendo atto dell'avvalimento anche del Comune di Rossana, per analogo periodo (in particolare per adempimenti in materia finanziaria-personale);

Dato atto che con deliberazioni della Giunta n. 92 del 29/12/2017 e n. 5 del 02/03/2017 il comune di Melle proseguiva l'avvalimento a favore dell'Unione Montana Valle Varaita per il periodo rispettivamente fino al 31/01/2017 e fino 31/03/2017;

Visto l'art. 6 del D.L.vo 3/03/2001 n. 165 che prevede al comma 3 che ogni amministrazione provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale alla verifica degli uffici e delle dotazioni organiche ed al comma 6 che in assenza di tale adempimento non si possa procedere a nuove assunzioni;

Visto l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Visto il parere della Sezione 1^a del Consiglio di Stato n. 2141/2005, al quale è seguita, da parte del predetto Ministero, l'emanazione della circolare n. 2 del 21/10/2005;

Visti gli artt. 8 e segg. del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni – Enti Locali recante la revisione del sistema di classificazione del personale e più nello specifico la disciplina delle posizioni organizzative;

Visto l'art. 50 co. 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000, recante Testo unico degli enti locali; della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna

Atteso che, stante la situazione di carenza di personale in ambito amministrativo contabile e di mancanza di corrispondente Posizione Organizzativa, si intende avvelersi della possibilità di attribuire la responsabilità del servizio Amministrativo/finanziario a dipendente a tempo parziale, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche se impiegato per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall'art.11 del CCNL 22/1/2004, come da parere della Sez1^a n. 3764 dell'11 dicembre 2013, in base al quale si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali, anche nel caso in cui l'utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

Considerato che per le esigenze emerse, con particolare rilevanza nel periodo più recente di riorganizzazione dell'Unione, devono considerarsi, quindi, motivanti per il rispetto alle richiamate disposizioni contrattuali risalenti e conformate ad un differente assetto;

Chiarito che:

- nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

- rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;

Atteso che, con legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta specifica norma relative alle Unioni, per quanto di interesse ai fini di specie, quale quella recata dall'Art.1, comma 229, che dispone: "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana Valle Varaita. Responsabile Procedimento: BOUDOIN Maria Giovanna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”

Verificato, altresì, che questo Ente non rientra nei limiti previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili” ed in particolare l'art. 3 lettera c) il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge, nella misura di n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

Atteso che, al momento, non vi è un Segretario che faccia funzioni ordinaria di Segretario dell'Unione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Atteso che, previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria, è necessario il ricorso a forme flessibili di impiego, nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento, per la temporanea copertura di posti vacanti nell'area amministrativa-contabile e nell'area tecnica, nelle more di programmare esercizio associato di funzioni comunali attribuite dai Comuni;

Visti i Decreti del Presidente:

- n. 2 del 20/01/2017 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria;
- n. 3 del 23/01/2017 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica
- n. 4 del 30/01/2017 di nomina del Responsabile dell'Area Programmazione-Turismo e Cultura

Preso atto che l'Unione non incorre in uno dei casi per i quali l'ordinamento prevede l'impossibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale come da precedenti deliberazioni nr. 58, 59, 60 in data 22 settembre 2016;

- non essendo ente costituito (anno 2015) non è tenuto a rispettare il contenimento della spesa di personale – ai sensi dell'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014) - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n.25/SE ZAUT/2014/QMG); in ogni caso non è prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato e il personale in ruolo è esclusivamente personale della ex Comunità Montana, assegnato per mobilità all'Unione Valle Varaita;

- ha approvato il Piano delle azioni positive e la costituzione del comitato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione della Giunta n. 75 del 30/11/2016;

- deliberazione di Giunta n. 11 in data 21/02/2017 si è provveduto a disporre per la ricognizione di non ulteriori eccedenze di personale;

- l'unione non è ente soggetto al patto di stabilità/equilibrio di bilancio;

- è stata esperita istruttoria con nota prot n. 618 del 27/02/2017 nei confronti dei comuni facenti parte dell'Unione, circa la spesa residuale ex art. 9 comma 28 del D.L.78/2000, 2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, la quale ha dato esito negativo, come da note agli atti;

- che, pertanto, non si è conoscenza di quale possa essere il tetto massimo della spesa per le assunzioni a tempo determinato;

Reso atto delle indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 133/2017, la quale ha confermato che è legittima l'assunzione disposta da un ente locale che non abbia mai fatto ricorso a forme di lavoro flessibile, purché individui un parametro rispetto al quale dimensionare la spesa, calibrato su quella strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali, precisando, nel contempo che, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 rientrano anche i sussidi erogati in relazione allo svolgimento di tirocini formativi.

Atteso che, per quanto concerne l'applicazione del vincolo del 50% della spesa sostenuta per il personale assunto con forme di lavoro flessibile alle amministrazioni che non vi avessero fatto ricorso, la stessa sezione, richiamando la deliberazione n. 1/2017 della sezione delle autonomie, ripropone il principio in base al quale l'ente in queste condizioni può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente e purché venga assicurato il rispetto dell'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001, che vincola dette assunzioni ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Richiamata la Deliberazione nr. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in materia di lavoro flessibile, in base alla quale:

1. *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.*

2. *“La spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente”.*

3-) *La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell’anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Unite, nr. 1/2017 ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l’ente.*

Vista la tabella allegata T14 del conto annuale della Comunità Montana 2009, attestante una spesa per personale a tempo determinato di euro 16291, il cui il 50% è pari a 8.145,50;

Ritenuto, pertanto, individuare come parametro rispetto al quale dimensionare la spesa far riferimento, la spesa 2009, sostenuta a tale titolo, dall'allora Comunità Montana, di euro 16.291,00, la quale comunque è inferiore alla spesa 2016 sostenuta dall'Unione, così riassumibile:

EX art. 1 comma 557 L. 311/2004				7.601,54
Avvalimento personale Comuni				6.470,44
Tirocino formativo - rimborso spese - Acquisto voucher				3,172,44

Ritenuta invece la indilazionabile necessità –onde evitare il rischio di forte rallentamento/paralisi delle attività dell’Ente – di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale con specifico riferimento all’anno 2017, inserendovi la previsione di lavoro flessibile, per il momento, nel limite del 50% di cui sopra, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si vengono a creare per le motivazioni suesprese, in attesa di valutare più strutturate soluzioni per l’assetto burocratico dell’Unione,

Visti:

- D.l. 101/2013;
- D.l. 90/2014;
- Legge 190/2014 – Legge di Stabilità del 2015;
- Legge 208/2015 – Legge di Stabilità del 2016;
- D.l. 113/2016 – Manovra dell’estate 2016;
- Legge 232/2016 – Legge di Bilancio del 2017;
- D.l. 244/2016 – Milleproroghe;
-

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole dei Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174, da parte del Responsabile di servizio;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di rendere atto che con deliberazioni della Giunta nn. 58, 59, 60 in data 22 settembre 2016 (da intendersi anche costituenti integrazione alla programmazione di personale), si prendeva atto che era cessato dal servizio il direttore-segretario, per collocamento a riposo e, non essendovi, posizioni organizzative presso l’ente, si era fatto ricorso all’avvalimento di soggetti esterni;
- 2) Di aggiornare, anche in via ricognitiva, ed a seguito degli atti di nomina suindicati, la programmazione in materia di personale disposta con deliberazione n. 28/2015 e integrata con deliberazioni nn. 58, 59, 60, 65, prevedendo, a parziale modifica di quanto previsto con deliberazione n. 60, l’impiego del solo funzionario amministrativo-contabile con avvalimento extra-orario di personale di altro Comune, determinando, altresì, sempre in via ricognitiva, le seguenti tre aree organizzative:
 - Area Amministrativo Finanziaria;

- Area Tecnica
 - Area Programmazione-Turismo e Cultura
-
- 3) di stabilire, temporaneamente e per fronteggiare esigenze eccezionali che si vengono a creare per le motivazioni espresse in narrativa, in euro 16.291 il tetto di spesa per lavoro flessibile, di cui 8000 trovano finanziamento nel bilancio 2017 (4000 per 2018/2019), da destinare in parte a posizione organizzativa esterna ed in parte ad attività di supporto per l'area tecnica, alla quale si provvederà altresì con attivazione convenzionamento con altro comune appartenente all' Unione;
 - 4) di procedere all'avvalimento dal Comune di Melle a favore dell'Unione montana Valle Varaita, stante la carenza di personale in ambito amministrativo-contabile, per una spesa che trova finanziamento in bilancio per 4000 euro, ivi incluso l'eventuale convenzionamento di cui al precedente punto 3);
 - 5) Di dare atto che quanto sopra ha valenza provvisoria in attesa di più strutturate soluzioni per l'assetto burocratico dell'Unione, anche alla luce delle effettive funzioni conferite i che verranno conferite dai Comuni e delle disponibilità finanziarie;
 - 6) di subordinare la presente all'acquisizione del parere definitivo e favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), reso in via preventiva sullo schema Bilancio 2017/2019, con nota assunta al prot. n. 0000826 del 13/03/2017;
 - 7) Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006, in riferimento alla spesa sostenuta dall'allora Comunità Montana;
 - 8) Di dichiarare ad unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione alle criticità gestionali dell'Unione e la necessità di approvare il Bilancio entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to:(DOVETTA Silvano)

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
Firmato digitalmente
F.to: (PARA Monica)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Frassino, li _____

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
(PARA Monica)